

Diritto d'autore e arte

Lezione 12 – La riproduzione di opere delle arti visive di pubblico dominio

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2020-2021

L'ordine del ragionamento

1. Esempi e casi
2. Articolo 14 Direttiva (EU) 2019/790
3. Portata e trasposizione

1. Opere d'arte con problemi di identità



- *La Lattaia* di Jan Vermeer, immagini tratte da H. Verwayen, M. Arnoldus, P. B. Kaufman, [The Problem of the Yellow Milkmaid - A Business Model Perspective on Open Metadata](#), European Whitepaper n.2, 2011
- Cfr. blog [Yellow Milkmaid Syndrome](#)
- Un altro esempio: *Mona Lisa* di Leonardo da Vinci in [Wikimedia Commons](#)

1. REM v. Wikipedia e Wikimedia

- Controversia tra Reiss-Engelhorn Museum di Mannheim (Germania) c. Wikipedia ed. tedesca e Wikimedia Commons, decisa dal BGH nel 2018
- Fotografie di opere d'arte in **pubblico dominio**, in parte riprodotte in una pubblicazione e in parte scattate direttamente, pubblicate **sui siti dell'enciclopedia**

1. NPG v. Wikimedia

- 2009. Derrick Coetzee (US) pubblica su Wikimedia Commons **fotografie in alta risoluzione** di opere d'arte **in pubblico dominio** dalla collezione digitale della National Portrait Gallery di Londra (UK) (non discusso in giudizio)
- Complessità dal punto di vista del **diritto applicabile**
- Cfr. [The Guardian](#) (UK), e [Wikipedia](#)

2. Direttiva (UE) 2019/79

- Diritto d'autore e diritti connessi nel **mercato unico digitale** (ambiente digitale e transfrontaliero)
- Riforma **eccezioni e limitazioni** dopo Direttiva Information Society, Direttiva 2001/29/CE
- Art. 15 (*link tax*) e art. 17 (*value gap, censorship machine*)

2. Articolo 14

Article 14

Works of visual art in the public domain

Member States shall provide that, when the term of protection of a work of visual art has expired, any material resulting from an act of reproduction of that work is not subject to copyright or related rights, unless the material resulting from that act of reproduction is original in the sense that it is the author's own intellectual creation.

Articolo 14

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.

▼ Title and reference

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance.)
PE/51/2019/REV/1
OJ L 130, 17.5.2019, p. 92–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
● In force
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>

▼ Languages, formats and link to OJ

	BG	ES	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	GA	HR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL	FI	SV
HTML																								
PDF																								
Official Journal																								

To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).

▼ Multilingual display

English (en) ▾ Italian (it) ▾ Please choose ▾ [Display](#)



2. Articolo 14

Article 14

Works of visual art in the public domain

Member States shall provide that, when the term of protection of a work of visual art has expired, any material resulting from an act of reproduction of that work is not subject to copyright or related rights, unless the material resulting from that act of reproduction is original in the sense that it is the author's own intellectual creation.

Articolo 14

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.

alla scadenza della durata di protezione

opera delle arti visive
work of visual art

il materiale derivante da un atto di riproduzione
any material resulting from an act of reproduction

a meno che...

creazione intellettuale propria dell'autore

2. Considerando n. 53 e articolo 6

(53) | La scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel dominio pubblico e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale). Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione di tali riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di dominio pubblico. Alcune riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi. Tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni, come ad esempio le cartoline.



Articolo 6

Conservazione del patrimonio culturale

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione.

Nel settore delle arti visive

riproduzioni fedeli

Nell'ambiente digitale

differenze tra le legislazioni nazionali

incertezza giuridica

diffusione transfrontaliera

**istituti di tutela del patrimonio
culturale cartoline**

2. Articolo 14: elementi chiave

Articolo 14

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.

- Pubblico dominio
- Originalità: creazione intellettuale propria dell'autore

2. Articolo 14: elementi chiave



Articolo 14

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Gli Stati membri provvedono a che, **alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale** derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto **d'autore o a diritti connessi, a meno che** il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.

- Opere delle arti visive
 - [Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works](#), Articolo 2
 - [Direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane](#), Allegato n. 3

3) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

- Materiale derivante da un atto di riproduzione, a meno che originale
- No diritto d'autore o diritti connessi

3. Articolo 14: portata

- Accesso al patrimonio culturale
- Ambiente digitale
- Dimensione transfrontaliera
- Incertezza giuridica
- Opere delle arti visive in pubblico dominio
- Materiali, atto di riproduzione (fedele)
- No diritto d'autore o diritti connessi
- A meno che originale
-

3. Articolo 14 e fotografie

[Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi](#)

Articolo 6

Protezione di opere fotografiche

Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie.



Cfr. [Eva-Maria Painer contro Standard VerlagsGmbH e altri, C-145/10](#)

Commissione europea | italiano | Cerca

Homepage > L'angolo della stampa >

Lingue disponibili: Italiano

Scheda informativa | 26 marzo 2019 | Bruxelles

Domande e risposte sul voto del Parlamento europeo a favore di norme aggiornate adatte all'era digitale

Quali sono le nuove disposizioni sulle opere d'arte di pubblico dominio?

Quando un'opera d'arte, ad esempio un dipinto antico, non è più protetta dal diritto d'autore, essa diventa di pubblico dominio. In tal caso dovrebbe essere consentito a chiunque realizzare copie di tale opera, utilizzarle e condividerle. Oggi ciò non avviene sempre, in quanto alcuni Stati membri tutelano le copie di tali opere d'arte.

La nuova direttiva garantirà che nessuno possa invocare la tutela prevista dal diritto d'autore per le opere che sono già divenute di pubblico dominio nell'ambito delle arti visive. Grazie a questa disposizione qualsiasi utente potrà diffondere online con piena certezza giuridica copie delle opere d'arte di pubblico dominio. Ad esempio, chiunque potrà copiare, utilizzare e condividere online le fotografie di dipinti, sculture e opere d'arte di pubblico dominio trovate su Internet, e potrà riutilizzarle, anche a fini commerciali o per caricarle su Wikipedia.


3. Esempi (introduzione)

Germania

- [BGH I ZR 104/17 \(2018\) | Museumsfotos](#)
 - La riproduzione fotografica non originale è protetta tramite i diritti connessi, secondo il §72 UrgH

UK

- [UK Intellectual Property Office, 2015](#)



The screenshot shows the UK Intellectual Property Office website. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Coronavirus (COVID-19)' and 'Brexit'. The main heading is 'Copyright notice: digital images, photographs and the internet', updated on 4 January 2021. A blue box contains the title 'Guidance Copyright notice: digital images, photographs and the internet'. To the right, a white box with a blue header asks 'Are digitised copies of older images protected by copyright?' and provides detailed text explaining that simply creating a copy of an image does not result in a new copyright, but that some digitised copies of older images may be protected if they involve specialist skills or are retouched to remove blemishes.

Are digitised copies of older images protected by copyright?

Simply creating a copy of an image won't result in a new copyright in the new item. However, there is a degree of uncertainty regarding whether copyright can exist in digitised copies of older images for which copyright has expired. Some people argue that a new copyright may arise in such copies if specialist skills have been used to optimise detail, and/or the original image has been touched up to remove blemishes, stains or creases.

However, according to established case law, the courts have said that copyright can only subsist in subject matter that is original in the sense that it is the author's own 'intellectual creation'. Given this criterion, it seems unlikely that what is merely a retouched, digitised image of an older work can be considered as 'original'. This is because there will generally be minimal scope for a creator to exercise free and creative choices if their aim is simply to make a faithful reproduction of an existing work.

3. La trasposizione in Italia

Legge 22 aprile 1941 n. 633 a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- «Fotografie semplici», artt. 87-92

> Cfr. Germania: *Lichtbilder*, §72 UrgH

Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004

- Artt. 107-108
- Riforma dell'art. 108.3-bis tra 2014 e 2017 verso una «libera» riproduzione

3. Ancora molto da fare: Italia

- [Legge di delegazione 2019-2020](#) (in revisione presso Assemblea Camera), art. 9 - si vedano [ordini del giorno](#)
 - **Libertà di panorama**: art. 5.3 lettera h) Direttiva InfoSoc
- > Cfr. [proposta tedesca](#)

3. Ancora molto da fare: UE

- Art. 6: preservazione patrimonio culturale
- Art. 3: *text and data mining* > Open Data, Open Access
- Art. 5: *cross-border teaching activities*
- Art. 17: *online content sharing service providers*
- ...

Risorse

- Hyperlink presentazione
- Università di Trento, AISA, Creative Commons Capitolo italiano, Wikimedia Italia, [La riproduzione di opere delle arti visive di dominio pubblico e l'attuazione della direttiva europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale](#), Seminario online 10 febbraio 2021
- M. Arisi, *Riproduzioni di opere visive in pubblico dominio: l'Articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia*, 2021, in corso di pubblicazione

Copyright

Copyright by M. Arisi



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633